

«Irrtümlicherweise... oppure forse anche no»: la formulazione dell'articolo 99 LParl

La letteratura specialistica sul diritto parlamentare si è arricchita due anni or sono di un'opera pregevole che commenta in modo accurato e documentato il principale atto normativo in materia. Si tratta del commentario, a più mani, della legge sul Parlamento uscito nel 2014 per i tipi dell'editore Helbing Lichtenhahn di Basilea, peraltro recensito in toni meritatamente elogiativi in questa rivista (LeGes 2015/1, pp. 257-260)¹.

Uno dei pregi dell'opera, sfortunatamente non condiviso da tutti i grandi commentari, è l'attenzione alle tre versioni linguistiche della legge. Le leggi federali sono pubblicate nelle tre lingue ufficiali e le tre versioni sono equipollenti; è (o dovrebbe essere) pertanto logico commentare il diritto nella sua forma vigente e determinante, ossia nel suo tenore trilingue. Conseguentemente, il presente commentario riproduce tutti gli articoli della LParl nelle loro tre versioni. Questo consente di avere una visione più completa dell'atto, ma offre inoltre la possibilità di un confronto diretto tra le diverse formulazioni di una stessa disposizione. Spiace constatare, tuttavia, che talvolta questo confronto interlinguistico resta superficiale, se non proprio fuorviante.

Si consideri ad esempio l'articolo 99 LParl:

Art. 99 Unabänderbarkeit von Volksinitiativen	Art. 99 Interdiction de modifier le texte d'une initiative populaire	Art. 99 Non modificabilità del testo delle iniziative popolari
Eine Volksinitiative ist in allen gültigen Teilen, so wie sie lautet, der Volksabstimmung zu unterbreiten.	L'initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l'état à la votation populaire.	L'iniziativa deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.

È innanzi tutto importante rilevare la posizione del disposto. L'articolo 99 figura nel Titolo quinto (Procedura nell'Assemblea federale), capitolo 3 (Procedura in caso di iniziative popolari), sezione 2 (Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale) lettera a (Disposizioni comuni); situandosi nella sottosezione che riunisce le «disposizioni comuni» la disposizione è applicabile sia alle iniziative popolari elaborate (lett. b) sia a quelle generiche (lett. c). Questo è importante, perché ci segnala che il tema della disposizione sono le iniziative popolari in generale, siano esse elaborate o generiche e che il rema, lo precisa poi anche inequivocabilmente la rubrica, è la modalità, il *come* – in che forma – devono essere sottoposte al voto, indipendentemente da chi deve pronunciarsi, il Popolo o i Cantoni. Non rileva qui sapere chi deve pronunciarsi su quale tipo di inizia-

tiva, bensì il fatto che quando un'iniziativa è sottoposta al rispettivo «sovrano» (definito in altre disposizioni), deve essere presentata immutata (nelle sue parti valide).

La struttura del testo italiano rispecchia fedelmente il suo contenuto normativo perché riproduce in modo lineare l'ordine tema + rema. È in fondo la struttura che avrebbe la risposta alla domanda: come devono essere sottoposte al sovrano le iniziative popolari? Ci si può chiedere se questo è anche il caso per le due altre versioni, la cui struttura, soprattutto quella della versione francese, sembra spostare l'accento della disposizione sulla votazione popolare, quasi come se il senso della disposizione fosse di istituire uno scrutinio particolare distinto da quelli altrove normati.

È probabilmente tale sfasatura tra senso e struttura della disposizione ad aver indotto il commentatore dell'articolo 99 a rilevare nella versione italiana un errore che invece non sussiste: «Art. 99 ist sowohl für Vo.Iv. in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs als auch für jene in der Form der allgemeinen Anregung gültig. Er findet sich im Kapitel über die gemeinsamen Bestimmungen zu den beiden Initiativtypen, mit welchen eine Teilrevision verlangt werden kann. Deshalb ist übrigens auch von „Volksabstimmung“ und nicht wie in der italienischen Fassung irrtümlicherweise von „voto del Popolo e dei Cantoni“ die Rede» (p. 699). Come abbiamo appena spiegato, la disposizione riguarda esclusivamente la forma in cui le iniziative vanno sottoposte al sovrano, indipendentemente dalla maggioranza che richiedono. Data la sua posizione nella struttura della frase, l'espressione «voto del Popolo e dei Cantoni» si riferisce dunque sia ai casi in cui a votare è solo il Popolo, sia a quelli in cui votano entrambi i soggetti politici. Un esempio può chiarire ulteriormente questo aspetto. Se, ben sapendo che ho destinato ad alcuni solo mandarini e ad altri solo arance e ad altri ancora entrambi i frutti, dichiaro che prima di mangiare le arance e i mandarini gli ospiti devono sbucciarli, non limito certo il mio consiglio ai soli ospiti a cui ho destinato entrambi i frutti, né ho bisogno, peraltro, di usare l'iperonimo «frutta» per evitare una siffatta interpretazione.

Resta da sapere perché il testo italiano si è scostato dal dettato delle due altre versioni rinunciando a parlare di «votazione popolare». Come risulta da quanto precede, innanzi tutto perché non era tenuto a farlo e quindi poteva rispettare la logica delle altre disposizioni relative al tema della disposizione, ossia le iniziative popolari, soprattutto la logica su cui è costruito l'articolo 139 Cost. (di cui la disposizione esplicita uno dei presupposti²); per poter poi rispettare la coerenza linguistica, secondo cui il verbo «sottoporre» chiede solitamente (sia nella Cost. che nella LParl) un titolare di diritti e non un'operazione, e non da ultimo per creare appunto il necessario legame normativo con tutte le disposizioni riguar-

danti le iniziative popolari, costruite solitamente con «sottoporre al Popolo, sottoporre al Popolo e ai Cantoni ecc.». Senza contare che, contrariamente a quanto sembra sostenere il commento per giustificare la scelta di «Volksabstimmung» nell'art. 99, l'espressione «sottoporre a votazione popolare» («der Volksabstimmung unterbreiten») non può certo essere considerata l'iperonimo di «sottoporre al voto del Popolo» e «sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni», e questo sia assolutamente ma sia, soprattutto, alla luce del contesto normativo specifico, giacché nella rubrica dell'articolo 103 LParl (che figura nella stessa sezione!) il termine «votazione popolare» (Volksabstimmung) è usato proprio nell'accezione restrittiva di «voto del Popolo» («... so unterbreitet sie die Initiative dem Volk zur Abstimmung»).

Come dicevamo, il confronto tra le versioni linguistiche di una stessa disposizione è sempre ricco d'insegnamenti.

Jean-Luc Egger, Capo sostituto Sezione Legislazione e lingua, Divisione italiana, Servizi linguistici centrali, Cancelleria federale, Berna; e-mail: jean-luc.egger@bk.admin.ch

Note

- 1 Martin Graf / Cornelia Theler / Moritz von Wyss (Hrsg.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung. Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014.
- 2 Come spiega il relativo commento: «Tale principio [la non modificabilità del testo delle iniziative popolari] deriva implicitamente dall'articolo 139 Cost. ed esplicitamente dall'articolo 27 capoverso 1 LRC», Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3199.